



COMUNE DI SANT'ANTIMO  
Provincia di Napoli  
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 26.04.2010

**OGGETTO:** DPR 267/00 – ART. 194, c. 1, lett a) Riconoscimento legittimà debiti fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Napoli – sez. Frattamaggiore in favore del sig. Perfetto Pietro in data 27.01.2010;

L'anno duemiladieci e questo giorno ventisei del mese di aprile alle ore 19,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 20.04.2010 prot. 9021 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Vincenzo D'Aponte.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 21 e assenti n. 10 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- - se nt i	N ord	Cognome e Nome	pre- sen ti	as- sen ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO	X	
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	D'APONTE VINCENZO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	DI LORENZO FRANCESCO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO		X	23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI		X
10	TREVIGLIO INNOCENZO		X	26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

\*\*\*\*\*  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

**AVVOCATURA MUNICIPALE  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DPR 267/00- Art. 194 , c. 1, lett a) – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal TRIBUNALE DI NAPOLI-SEZ. FRATTAMAGGIORE in favore del Sig. Perfetto Pietro in data .**

**IL RESPONSABILE**

Premesso

-che l'art. 194 dello stesso TUEL dispone che, con deliberazione consiliare, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da specifiche fattispecie previste nel medesimo articolo;

- che tra i casi elencati nel predetto articolo, al comma 1, lett. a) rientrano i debiti derivanti da condanne per sentenze esecutive;

Considerato

- che presso il Tribunale Civile di Frattamaggiore si è concluso il giudizio promosso dal Sig. Perfetto Pietro contro il Comune di Sant'Antimo avente ad oggetto "locazione e risarcimento danni" che l'Ente avrebbe procurato ai locali di proprietà dell'attore, ubicati in Via Libertà ed utilizzati quale sede di uffici comunali ;

-che con la sentenza n. 36 del 27.1.2010, resa ex art. 281-sexies cod, proc. Civ., il Giudice adito ha condannato l'Ente al pagamento della complessiva somma di € 96.306,76, determinata come dall'allegato prospetto A )

Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento della legittimità di detto debito al fine di assicurarne l'estinzione entro i termini stabiliti dalla legge;

Visto l'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**PROPONE**

quanto segue:

- 1) Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, co. 1 lett. A) derivante dalla sentenza n. 36 del 27.1.2010 del Tribunale civile di Napoli - Sez, provvisoriamente esecutiva a norma di legge, notificata all'Ente il 16.2.2010, prot. 3776;
- 2) Dare atto che la somma necessaria, ammontante a complessivi € 96.306,76, giusta prospetto allegato, troverà copertura al Tit. 1010808-Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del bilancio 2010 in corso di approvazione;


- 3) Demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;
- 4) Trasmettere, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, e alla procura regionale della Corte dei conti;

**DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, 15.03.2010

IL RESPONSABILE AMM.VO AVVOCATURA  
Stefano Verrone

\*\*\*\*\*



Illustra l'argomento l'Assessore al bilancio dr. Ponticello

Intervengono il Sindaco e i consiglieri Ceparano, Esemplio, Petito, Cappuccio e Flagello i quali porgono al neoconsigliere i migliori auguri la nuova carica

Dopo accesa discussione sulla tematica inerente i debiti fuori bilancio, alcuni consiglieri si allontanano

Si procede all'appello presenti 21 assenti 10

Il consigliere Petito chiede che il punto in discussione venga rinviato per ulteriori approfondimenti

Il presidente mette ai voti il rinvio

Presenti 21 Favorevoli 2 contrari 19

Il rinvio è respinto

#### Il consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta;

Uditi tutti gli interventi parzialmente riportati nell'allegata registrazione;

Visti i verbali della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

Visti i pareri resi nei modi di legge;

Presenti e votanti 21 favorevoli 19 contrari 0 astenuti 2

Il punto è approvato

Il consigliere Esemplio chiede di mettere a votazione l'immediata esecutività dell'atto

Favorevoli 19 contrari 0 astenuti 2 (Cappuccio – Petito)

L'immediata esecutività è approvata.

#### **DELIBERA**

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell' art. 194 co. 1 lett. A) derivanti da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Napoli sez. di Frattamaggiore n. 36 del 27-01-2010, a favore del sig. Pietro Perfetto;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.



OGGETTO locazione di immobile e risarcimento danni e subacqueo dell'u

**COPIA A**  
**Leg. attribuzione**  
Trasmissione copia all'agenzia delle Entrate

*[Handwritten signature]*



# TRIBUNALE DI NAPOLI

- SEZIONE DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE -

UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2010

G. I. dott. FRANCESCO GRAZIANO

COMUNE DI S. ANTIMO		
*	16.FEB 2010	*
Prot. N.	5776	

Verbale di udienza relativo alla causa civile iscritta al numero 309/AC/2003 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2003, avente ad oggetto **locazione di immobile e risarcimento danni e promossa**

## DA

**COMUNE DI S. ANTIMO**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* dott. Francesco Piemonte, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di S. Antimo, alla Via Roma n. 168 ed elettivamente domiciliato sempre in S. Antimo (NA), alla Via Giuseppe Fiorelli n. 17, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Verde, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione depositata in Cancelleria in data 16 maggio 2008 rilasciata in esecuzione di deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 24 aprile 2008, in sostituzione del precedente difensore avv. Nicola Di Ronza (procura a margine della comparsa di costituzione depositata all'udienza del 28 gennaio 2004 e rilasciata in esecuzione di deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 21 gennaio 2004) il quale, a sua volta, rappresentava e difendeva l'ente locale suddetto in sostituzione di altro precedente difensore (avv. Giuseppe Di Martino - procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, rilasciata in forza di deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 dell'8 maggio 2003)

- ATTORE -

## CONTRO

**PERFETTO PIETRO**, nato a S. Antimo (NA) il 18 dicembre 1958 ed ivi residente, alla Via Sambuci n. 48 (Codice Fiscale indicato in atti: PRF PTR 58T18 I293H), elettivamente domiciliato sempre in S. Antimo (NA), alla Piazza della Repubblica n. 15, presso lo studio dell'avv. Antimo Sorbo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio

- CONVENUTO ED ATTORE IN RICONVENZIONALE -

*[Handwritten mark]*

È presente, per l'attore **COMUNE DI S. ANTIMO**, l'avv. Giuseppina Verde. È altresì presente, per il convenuto ed attore in riconvenzionale sig. **PERFETTO PIETRO**, l'avv. Antimo Sorbo.

A questo punto, il G. I invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. L'avv. Verde si riporta alle proprie domande e difese già rassegnate in atti. L'avv. Sorbo si riporta anch'egli alle domande e difese rassegnate in comparsa di risposta.

Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., del dispositivo e delle concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

**- SEZIONE DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE -**

nella persona del **GIUDICE MONOCRATICO** dott. **FRANCESCO GRAZIANO**, all'udienza del 27 gennaio 2010, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-*sexies* del Codice di Procedura Civile, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 309/AC/2003 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2003, avente ad oggetto **locazione di immobile e risarcimento danni** e promossa

**DA**

**COMUNE DI S. ANTIMO**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* dott. Francesco Piemonte, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di S. Antimo, alla Via Roma n. 168 ed elettivamente domiciliato sempre in S. Antimo (NA), alla Via Giuseppe Fiorelli n. 17, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Verde, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione depositata in Cancelleria in data 16 maggio 2008 rilasciata in esecuzione di deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 24 aprile 2008, in

sostituzione del precedente difensore avv. Nicola Di Ronza (procura a margine della comparsa di costituzione depositata all'udienza del 28 gennaio 2004 e rilasciata in esecuzione di deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 21 gennaio 2004) il quale, a sua volta, rappresentava e difendeva l'ente locale suddetto in sostituzione di altro precedente difensore (avv. Giuseppe Di Martino - procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, rilasciata in forza di deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 dell'8 maggio 2003)

- ATTORE -

## CONTRO

**PERFETTO PIETRO**, nato a S. Antimo (NA) il 18 dicembre 1958 ed *ivi* residente, alla Via Sambuci n. 48 (Codice Fiscale indicato in atti: PRF PTR 58T18 I293H), elettivamente domiciliato sempre in S. Antimo (NA), alla Piazza della Repubblica n. 15, presso lo studio dell'avv. Antimo Sorbo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio

- CONVENUTO ED ATTORE IN RICONVENZIONALE -

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-*sexies* del Codice di Procedura Civile e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).

Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della *res controversa*, appare indispensabile procedere anzitutto alla delibazione della domanda riconvenzionale proposta, a titolo di risarcimento danni,

dal convenuto sig. **PERFETTO PIETRO**.

È noto, infatti, come, ai sensi dell'art. 1590, comma primo, cod. civ., il conduttore debba restituire al locatore la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, "**salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto**".

La norma esprime, dunque, una regola generale dalla quale si ricava la possibilità di un deterioramento normale della cosa locata, conseguente all'uso corretto del bene (in conformità del contratto) oppure alla vetustà (art. 1609, comma primo, cod. civ.), possibilità che rientra nella liceità giuridica del godimento della cosa e che, dunque, il locatore è tenuto a sopportare in quanto derivante dall'utilizzo conforme al contratto.

Pertanto, in linea di principio il locatore può pretendere di essere risarcito esclusivamente per le condizioni dell'immobile che eccedano il normale degrado del medesimo, siccome conseguenti al suo ordinario uso (cfr., in tal senso, Cass. 1° luglio 1998, n. 6417; Cass. 1° settembre 1997, n. 8312).

D'altra parte, come giustamente è stato osservato da avvertita dottrina civilistica, il locatore riceve un corrispettivo per il concesso godimento dell'immobile, e non potrebbe ragionevolmente pretendere la restituzione della cosa locata come se non fosse stata proprio locata, o meglio, come se non fosse stata affatto goduta dal conduttore.

A ciò aggiungasi che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è da ritenersi legittimo, ai sensi degli art. 1176 e 1218 cod. civ., il rifiuto del locatore di accettare la restituzione della cosa locata fino a quando il conduttore non l'abbia rimessa in pristino stato, rendendosi altrimenti quest'ultimo inadempiente all'obbligazione di cui all'art. 1590, comma primo, cod. civ. (cfr., in tal senso ed *ex permittis*, Cass. 2 aprile 2009, n. 7992).

Alla luce delle considerazioni appena sviluppate, risulta, dunque, piuttosto evidente come, con espresso riguardo alla controversia in esame, si renda necessaria la preventiva disamina della domanda risarcitoria proposta, ai sensi dell'art. 1590 cod. civ., dal convenuto ed attore in riconvenzionale sig. **PERFETTO PIETRO**, in quanto, soltanto dopo aver valutato la concreta fondatezza di quest'ultima, sarà possibile affrontare a risolvere la questione relativa alla legittimità o illegittimità del suo rifiuto di ricevere la restituzione della cosa locata e,

conseguentemente, statuire in ordine alla fondatezza o meno della domanda giudiziale proposta dall'attore **COMUNE DI S. ANTIMO**.

Individuati, allora, i canoni valutativi di riferimento, deve rilevarsi come nel caso in esame il convenuto ed attore in riconvenzionale abbia preteso di essere risarcito per una condizione del bene che, in larga parte, configura realmente un danno rilevante ai sensi dell'art. 1590 cod. civ.

Ed invero, in sede di rilascio dell'immobile condotto in locazione dall'attore **COMUNE DI S. ANTIMO**, al fine di acclarare le condizioni dei locali al momento della riconsegna, emergevano, secondo quanto espressamente indicato nel verbale datato 5 febbraio 2003 e prodotto in copia dalla stessa difesa di parte attrice, le seguenti problematiche: **1)** distacchi di intonaci dei soffitti all'interno del vano retrostante e del locale sgabuzzino; **2)** avvallamento del pavimento del vano a destra di ingresso; **3)** scrostamento delle pitture alle pareti; **4)** cattivo funzionamento dei servizi igienici; **5)** presenza di notevoli annerimenti al pavimento del locale retrostante; **6)** infiltrazioni di acque meteoriche che hanno interessato il soffitto del locale da ultimo menzionato.

Tali inconvenienti sono risultati, peraltro, sussistenti anche al momento dei sopralluoghi eseguiti ai fini dell'Accertamento Tecnico Preventivo e della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletati in corso di causa ed a seguito dei quali è rimasta altresì accertata l'esistenza di ulteriori deterioramenti della *res locata* consistenti sia in scrostamenti diffusi anche a carico delle porte interne, sia nella presenza di telai di infissi radicalmente privi delle relative ante.

Unica eccezione è rappresentata, come del resto evidenziato dallo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., in atti, la relazione depositata in Cancelleria in data 3 novembre 2008), dall'avvallamento della pavimentazione [inconveniente *sub 2*]) che risulta determinato da problematiche fisiologiche concernenti il sottofondo del pavimento stesso e di cui, infatti, lo stesso ausiliario del giudice non ha tenuto conto in sede di valutazione e quantificazione dei danni (cfr., in atti, il computo metrico estimativo allegato alla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 3 novembre 2008).

Peraltro, con specifico riguardo alle "*manifeste*" infiltrazioni di acque meteoriche relative al soffitto del locale retrostante, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha avuto modo di escludere che le stesse potessero essere scaturite - come, invece, ritenuto dall'ausiliario del giudice in

sede di Accertamento Tecnico Preventivo con motivazione peraltro del tutto apodittica (cioè priva di concreti riferimenti ad accertamenti effettivamente svolti al riguardo) - da precarie condizioni del manto di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, anch'esso di proprietà del convenuto sig. **PERFETTO PIETRO** e non rientrante nell'ambito del rapporto di locazione oggetto di controversia, dal momento che lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio ing. Domingo Ceglia Vitiello ha affermato altresì di aver constatato l'ottimo stato di manutenzione in cui il suddetto manto di impermeabilizzazione versava al momento del suo sopralluogo. Del resto, non può farsi a meno di rilevare come, qualora il manto di impermeabilizzazione suddetto avesse formato oggetto di interventi di manutenzione in epoca prossima allo svolgimento delle operazioni di Consulenza Tecnica d'Ufficio, gli effetti dannosi delle infiltrazioni di cui si tratta, se effettivamente dipendenti da un precedente stato di degrado dello stesso, si sarebbero quanto meno attenuati e tali sarebbero risultati anche all'esame visivo dell'ausiliario del giudice, cosicché quest'ultimo - che ha peraltro eseguito anche un serie di rilievi fotografici piuttosto eloquenti al riguardo - giammai avrebbe potuto qualificarle alla stregua di "*Infiltrazioni manifeste*" (cfr., in atti, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 3 novembre 2008, alla pagina 9) ed avrebbe certamente chiarito trattarsi di effetti dannosi ormai non più in corso.

È, quindi, da ritenersi certamente valida la spiegazione delle suddette infiltrazioni offerta, sia pure mediante espressioni valevoli ad indicare la formulazione di un giudizio avente carattere ipotetico, da parte dell'ausiliario del giudice allorché ha chiarito come le stesse fossero presumibilmente da attribuirsi alla mancata chiusura degli infissi e del lucernaio di protezione relativo alla botola del soffitto, al momento dell'abbandono della struttura da parte del conduttore, con conseguente possibilità di ingresso delle acque meteoriche all'interno del locale, durante gli eventi pluviometrici ed, in particolare, di insinuazione dell'acqua attraverso la botola con formazione di fenomeni di gocciolamento al di sotto del soffitto.

Con riferimento, dunque, a tali condizioni fattuali dell'immobile locato, incontestabilmente sussistenti al momento della sua restituzione, la domanda risarcitoria del convenuto può ritenersi fondata, in applicazione dei canoni ermeneutici già richiamati e sussistendo, con tutta evidenza, l'eccedenza dei deterioramenti di cui si tratta rispetto al

normale uso del cespite. Del resto, il Consulente Tecnico d'Ufficio ing. Domingo Ceglie Vitiello, oltre a sottolineare il notevole stato di abbandono in cui l'immobile locato versava sia al momento dell'Accertamento Tecnico Preventivo che all'atto dello svolgimento delle stesse operazioni peritali, non ha mancato di porre in evidenza l'elevata probabilità di assenza di qualsiasi intervento di manutenzione nel corso di tutto il periodo durante il quale si è protratto il rapporto di locazione (cfr., al riguardo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 3 novembre 2008, alle pagine 7 ed 8), e tale elemento ha trovato preciso riscontro anche nella deposizione resa dal teste CESARO ANIELLO, il quale, escusso su indicazione della stessa Pubblica Amministrazione attrice all'udienza del 27 marzo 2006, ha chiarito come il **COMUNE DI S. ANTIMO** avesse proceduto a liberare i locali oggetto di controversia, così di fatto interrompendone l'utilizzo, già a far tempo dall'anno 1999 e, dunque, circa quattro anni prima del sopralluogo effettuato, ai fini del rilascio della *res locata*, soltanto in data 5 febbraio 2003.

Pertanto, deve ritenersi ampiamente comprovata la responsabilità dell'attore **COMUNE DI S. ANTIMO** nella produzione causale dello stato di degrado dell'immobile determinato dal sostanziale abbandono dello stesso e dalla conseguente radicale omissione di qualsiasi intervento manutentivo a far tempo dall'anno 1999 e fino al sopralluogo del 5 febbraio 2003. Trattasi, dunque, di un deterioramento dell'immobile che, proprio in quanto scaturente dalla completa assenza di manutenzione e dal suo sostanziale abbandono, certamente non può ritenersi suscettibile di essere ascritto al normale utilizzo del medesimo.

Per quanto concerne la quantificazione del danno, il giudice ritiene di poter condividere la valutazione operata dal Consulente Tecnico d'Ufficio, per cui, al convenuto ed attore in riconvenzionale sig. **PERFETTO PIETRO** può certamente essere riconosciuta la somma di €. 11.449,13 (undicimilaquattrocentoquarantanove/13) oltre I.V.A. e, dunque, l'importo complessivo pari ad €. **13.738,95 (tredicimilasettecentotrentotto/95)**, all'attualità.

Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta,

avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed *ex multis*, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la Pubblica Amministrazione locale attrice, al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile (art. 1284), dalla data del primo manifestarsi dell'evento dannoso (5 febbraio 2002) sull'importo di **€ 12.138,10 (dodicimilacentotrentotto/10)**, pari alla devalutazione, in base all'indice **ISTAT** delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 5 febbraio 2003 - quale momento in cui l'illecito si è manifestato - di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5 febbraio 2004, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice **ISTAT** menzionato, con divieto di anatocismo.

Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).

La fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata, mediante proposizione di domanda riconvenzionale, dal convenuto sig. **PERFETTO**

**PIETRO** comporta, con tutta evidenza, il rigetto della domanda giudiziale formulata dall'attore **COMUNE DI S. ANTIMO**.

E ciò in quanto, come già sopra ampiamente posto in rilievo, costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale è da ritenersi legittimo, ai sensi degli art. 1176 e 1218 cod. civ., il rifiuto del locatore di accettare la restituzione della cosa locata fino a quando il conduttore non l'abbia rimessa in pristino stato, rendendosi altrimenti quest'ultimo inadempiente all'obbligazione di cui all'art. 1590, comma primo, cod. civ. (cfr., in tal senso ed *ex permittis*, Cass. 2 aprile 2009, n. 7992).

Né, del resto, possono ritenersi fondate le deduzioni svolte dalla difesa dell'attore **COMUNE DI S. ANTIMO** ed in base alle quali le condizioni dell'immobile oggetto di locazione come riscontrate anche in sede di Accertamento Tecnico Preventivo in corso di causa, configurerebbero deterioramenti non eccedenti un normale degrado scaturente dal regolare utilizzo della *res locata*.

E ciò, oltre che per le considerazioni già sopra sviluppate con riguardo al sostanziale abbandono dell'immobile, da parte del **COMUNE DI S. ANTIMO**, verificatosi a far tempo dall'anno 1999, anche in ragione del fatto che l'accertata esistenza, a carico del suddetto immobile, di deterioramenti suscettibili di essere quantificati in un importo pari ad €. 15.500,71 (quindicimilacinquecento/71) secondo la stima operata in sede di Accertamento Tecnico Preventivo ed in €. 11.449,13 (undicimilaquattrocentoquarantanove/13) oltre I. V. A., in base alla più condivisibile valutazione eseguita in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio, unitamente alla circostanza, sostanzialmente pacifica tra le parti, secondo cui l'immobile venne consegnato, al momento dell'instaurazione del rapporto di locazione, in "*ottimo stato locativo*" [cfr., al riguardo, la clausola contrassegnata dal numero 8) del contratto di locazione prodotto in copia dalla difesa dell'attore ed in originale dalla difesa del convenuto], permettono ragionevolmente di escludere che i deterioramenti sopra descritti potessero essere ritenuti valevoli a configurare una condizione di normale degrado dell'immobile stesso, trattandosi piuttosto di effetti pregiudizievoli per la cui eliminazione si rendeva (e si rende ancora ad oggi) indispensabile l'esecuzione di lavori ed operazioni di ripristino dello stato dei luoghi connotata dalla necessità di sostenere oneri economici di notevole entità.

D'altra parte, nemmeno risulta possibile, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, fare ricorso all'orientamento giurisprudenziale invocato dalla difesa dell'attore e secondo cui il principio desumibile dall'art. 1590 cod. civ. deve essere coordinato con quello di cui all'art. 1227, comma secondo, cod. civ. per il quale, in base alle regole dell'ordinaria diligenza, il creditore ha il dovere di non aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio subito, pur senza essere tenuto all'esecuzione di un'attività straordinaria e gravosa e, cioè, ad un *facere* non corrispondente all'*id quod plerumque accidit*, con la conseguenza che il locatore non può rifiutare la riconsegna, ma può soltanto pretendere il risarcimento del danno cagionato all'immobile, costituito dalle spese necessarie per la rimessione in pristino e dalla mancata percezione del reddito nel periodo di tempo occorrente, nel caso in cui il deterioramento dipenda da inadempimento dell'obbligo di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione ex art. 1576 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass. 13 luglio 1998, n. 6856; Cass. 26 novembre 2002, n. 16685). E ciò in quanto tale orientamento, postula, con tutta evidenza, che, a causa del rifiuto del locatore di prendere in consegna l'immobile, i deterioramenti da quest'ultimo subiti si siano aggravati, mentre, con espresso riguardo al caso di specie, le considerazioni già sopra sviluppate rendono assai evidente come lo stato di degrado accertato a carico della *res locata* non abbia subito sostanziali aggravamenti nel corso del periodo di tempo successivo alla data del 5 febbraio 2003, tanto che la quantificazione, indicata in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio, dei costi relativi alle opere da eseguirsi allo scopo di eliminare i deterioramenti sopra più volte indicati, è risultata essere addirittura inferiore alla valutazione effettuata al momento dell'Accertamento Tecnico Preventivo, svolto diversi anni prima delle operazioni di C. T. U.

Peraltro, il suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta fare riferimento esclusivamente ad un deterioramento dipendente dall'inadempimento dell'obbligo di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione ex art. 1576 cod. civ. e non già all'ipotesi, verificatasi invece nella fattispecie in esame (come già sopra più volte chiarito), in cui ci si trovi al cospetto di un degrado e deterioramento dell'immobile scaturito non soltanto dall'inadempimento dell'obbligo appena menzionato, ma altresì da una situazione suscettibile di essere qualificata in termini di sostanziale e radicale abbandono della *res locata* con conseguente violazione altresì dell'obbligo contemplato dalla

disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 1577 cod. civ. in base alla quale: **"Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore."**, nonché ai doveri di custodia incombenti a carico dello stesso conduttore e desumibili dall'art. 1588 cod. civ.

Infine, certamente meritevole di accoglimento risulta anche la domanda riconvenzionale di pagamento dei canoni di locazione scaduti fino all'effettiva riconsegna dell'immobile locato, avvenuta in data 9 gennaio 2009 (cfr., in atti, il relativo verbale prodotto in copia dalla difesa di parte attrice).

Ed invero, come più volte posto in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai consolidato, l'obbligato alla riconsegna dell'immobile locato, che non possa adempiere a causa della mancata cooperazione del creditore, può liberarsi solo attraverso la procedura prevista dall'art. 1216 cod. civ. e, cioè, mediante regolare intimazione al creditore e consegna dell'immobile al sequestratario nominato dal giudice, e giammai, pertanto, con **l'abbandono dell'immobile** (cfr., al riguardo, Cass. 30 marzo 1977, n. 1218).

Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'esclusione, per effetto di una **offerta non formale** ex art. 1220 cod. civ., della mora del conduttore nella restituzione dell'immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo, e, quindi, ad escludere la sussistenza, in capo allo stesso conduttore, dell'obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il **maggior danno**, ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato, **ma non esclude anche il pagamento del canone**, senza che rilevi, in senso contrario, il fatto che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l'immobile secondo la destinazione convenuta, potendo egli sottrarsi al pagamento solo attraverso **la riconsegna dell'immobile al locatore o l'offerta formale** dello stesso ai sensi dell'art. 1216 cod. civ., con il risultato di costituire in **mora accipiendi** il locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione (Cass. 10 febbraio 2003, n. 1941). È solo, dunque, alla riconsegna dell'immobile al sequestratario nominato ai sensi dell'art. 1216 cod. civ. che conseguono effetti pienamente liberatori per il debitore - conduttore in capo al quale da tale momento non persistono pertanto obblighi comunque derivanti dalla perdurante condizione dell'immobile locato (cfr., in tal senso, Cass. 27 aprile 2004, n. 7982; cfr., in senso sostanzialmente analogo, Cass. 13

febbraio 2002, n. 2086).

Pertanto, l'attore **COMUNE DI S. ANTIMO**, avendo provveduto alla riconsegna dell'immobile locato ai sensi dell'art. 1216 cod. civ. soltanto in data 9 gennaio 2009, deve essere altresì condannato al pagamento della somma di **€. 62.335,87 (sessantaduemilatrecentotrentacinque/87)** pari a ben settantuno (71) mensilità di canone di locazione scadute tra la data del 5 febbraio 2003 e quella appena sopra indicata (9 gennaio 2009).

Nulla compete a titolo di interessi decorrenti sull'importo sopra appena menzionato, dal momento che il convenuto ed attore in riconvenzionale sig. **PERFETTO PIETRO** non ne ha fatto espressa domanda (cfr., in tal senso ed *ex multis*, Cass. 18 gennaio 2007, n. 1087, secondo cui soltanto gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice, mentre, in tutti gli altri casi, gli interessi, avendo un fondamento autonomo e integrando obbligazioni distinte rispetto a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono, possono essere riconosciuti solo su espressa domanda giudiziale degli aventi diritto).

In applicazione del principio di causalità, le spese di lite seguono la soccombenza della Pubblica Amministrazione locale attrice e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della *notula* depositata in Cancelleria da parte della difesa del convenuto ed attore in riconvenzionale sig. **PERFETTO PIETRO** e con distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'**avv. ANTIMO SORBO**, difensore del predetto e dichiaratosi anticipatario delle spese vive, senza avere riscosso i diritti e gli onorari di causa (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 9 luglio 2003).

Giova precisare che nel computo nelle cosiddette spese vive dovrà essere considerato l'importo del compenso liquidato al Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr. provvedimento in atti), dal momento che quest'ultimo è stato posto, provvisoriamente, a carico del suddetto convenuto ed attore in riconvenzionale, il quale ne ha altresì documentata l'effettiva corresponsione, mediante produzione di apposita fattura sottoscritta dall'ausiliario del giudice.

Sempre in applicazione del principio di soccombenza restano, invece, definitivamente a carico dell'attore **COMUNE DI S. ANTIMO** le spese concernenti il compenso liquidato al Consulente Tecnico d'Ufficio ai fini dell'Accertamento Tecnico d'Ufficio, richiesto e svolto in corso di causa.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE -**, definitivamente pronunziando nella causa civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- **RIGETTA** la **DOMANDA GIUDIZIALE**;
- In **ACCOGLIMENTO** della **DOMANDA RICONVENZIONALE**, **CONDANNA** l'attore **COMUNE DI S. ANTIMO**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, al **PAGAMENTO**, in favore del convenuto sig. **PERFETTO PIETRO**, della somma complessiva di **€. 13.738,95** (euro **tredecimilasettecentotrentotto/95**), a titolo di **RISARCIMENTO DANNI**, **OLTRE** agli **INTERESSI** al tasso legale previsto dall'art. 1284 del Codice Civile dalla data del 5 febbraio 2003, inizialmente calcolati sulla somma di **€. 12.138,10** (euro **dodici milacentotrentotto/10**) ed, inoltre, su tale somma come progressivamente rivalutata, anno per anno ed in base all'indice **ISTAT** indicato in motivazione, dalla data del 5 febbraio 2004 fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, con divieto di anatocismo, **NONCHÉ**, infine, **OLTRE** agli **INTERESSI LEGALI** al tasso già sopra indicato (art. 1284 cod. civ.), dalla data della predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione, sempre con divieto di anatocismo;
- **CONDANNA** altresì l'attore **COMUNE DI S. ANTIMO**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, al **PAGAMENTO**, in favore del convenuto sig. **PERFETTO PIETRO**, della somma complessiva di **€. 62.335,87** (euro **sessantaduemilatrecentotrentacinque/87**), a titolo di **ADEMPIMENTO CONTRATTUALE**;
- **CONDANNA**, infine, l'attore **COMUNE DI S. ANTIMO**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, al **PAGAMENTO**, in favore del convenuto sig. **PERFETTO PIETRO**, delle **SPESE** del **PRESENTI GIUDIZIO**, che si liquidano, complessivamente, in **€.**

**12.870,00 (euro dodicimilaottocentosettanta/00)**, di cui **€. 1.500,00 (euro millecinquecento/00)** per spese vive, **€. 2.870,00 (euro duemilaottocentosettanta/00)** per diritti ed **€. 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00)** per onorari di causa, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;

- **DISPONE** la **DISTRAZIONE** delle **SPESE** di **LITE** come sopra liquidate, in favore dell'avv. **ANTIMO SORBO**, quale difensore del convenuto sig. **PERFETTO PIETRO** e dichiaratosi anticipatario delle medesime;
- **PONE** definitivamente a **CARICO** dell'attore **COMUNE DI S. ANTIMO**, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, le **SPESE** relative all'**ACCERTAMENTO TECNICO d'UFFICIO**, già liquidate in atti per l'importo complessivo di **€. 1.000,00 (euro mille/00)** e provvisoriamente fatte gravare a carico del suddetto ente locale.

**Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.**

**Così deciso in FRATTAMAGGIORE il 27 gennaio 2010.**

**IL GIUDICE MONOCRATICO**

Francesco Graziano

*Francesco Graziano*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

27 GEN 2010

IL CANCELLIERE B3/S

*Carmela Graziano*





# Tribunale di Napoli sez. dist. di Frattamaggiore

La presente copia conforme all'originale, composta di N. 14  
facciate, si rilascia a richiesta di Avv. Antimo Sorbo  
nell'interesse di de' Meofermo  
in forma esecutiva.

Repubblica Italiana in Nome della Legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Frattamaggiore,

~~1125 FEB. 2010~~

~~15 FEB. 2010~~

*Arè*

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C.I.

*Giovanni Ferrante*

E' conforme alla prima copia rilasciata.

Frattamaggiore,

~~12 FEB. 2010~~

~~10.5 FEB. 2010~~

*Arè*

Il Cancelliere



# COMUNE DI SANT'ANTIMO

(PROV. DI NAPOLI)

## 4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Verbale N° 311 del 12/04/2010

L'anno 2010, addì dodici del mese di Aprile alle ore 16,30, nella Casa Comunale sita in via Roma, al 2° piano, si è riunita la 4° Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione Economica" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Napoli.
- 2) Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivante da 3 sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattammaggiore.

La Commissione:


1) Di Spirito Antimo	- Presidente-	Presente
2) Russo Domenico Antonio Antimo	- Vice Presidente-	Presente
3) Ferriero Leopoldo	- Componente-	Presente
4) Angelino Massimiliano	- Componente-	Presente
5) Mariniello Immacolata	- Componente-	Assente

Assiste alla commissione, in qualità di segretario il dipendente Perfetto Giuseppe  
Visto il numero legale dei presenti, il Presidente, dichiara aperta la seduta.


I presenti prendono atto delle delibere pervenute con data 08/04/2010 riguardante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e dopo aver consultato i documenti in oggetto, i consiglieri Di Spirito Antimo, Ferriero Leopoldo ed Angelino Massimiliano esprimono parere favorevole mentre il Consigliere Russo Domenico Antonio Antimo si riserva di esprimersi in Consiglio Comunale.

Alle ore 18,00 si dichiara chiusa la seduta e i presenti decidono di aggiornarsi per il giorno 13 Aprile alle ore 18,00.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



I COMPONENTI




**Parere allegato alla delibera di C.C. n . 20 del 26/04/2010**

**Parere Tecnico**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.


Lì 15.03.2010

  
**Il Funzionario**  
**(Istr. Dir. Stefano Verrone)**

**Parere di regolarità contabile**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

lì 22.03.2010

  
**Il Funzionario**  
**(Dr. Di Ronza Gianluigi)**

**Parere di conformità**

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:  
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Lì 15.04.2010

  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(dott.ssa Patrizia Magnoni)**

# CONSIGLIO COMUNALE

DI

SANT'ANTIMO

SEDUTA DEL 26 Aprile 2010

**INIZIO ORE: 19,00**

**Omissis**

**CONSIGLIERE CAPPUCCIO:** Non voglio entrare nel merito della sentenza, non conosco le motivazioni, c'è un Giudice che giudica, in seguito ad una causa ha giudicato chi aveva ragione e chi aveva torto, ma qui si parla proprio di omissione da parte del ruolo pubblico in atti giuridici.

**SINDACO:** Presunte, perché io ho detto in questo momento che non sappiamo ancora come sta la cosa, quindi non diamo per scontate cose che domani potrebbero non essere vere.

**CONSIGLIERE CAPPUCCIO:** Sicuramente, però qui abbiamo una notifica datata 16 febbraio, i tempi sono abbondantemente trascorsi.

**SINDACO:** Voglio essere più chiaro, questo non è il plico di questa causa, questo è quello che bisognava portare adesso in Consiglio Comunale per il riconoscimento, se a questo seguono altri quaranta atti che sono stati intanto fatti, lei non lo conosce, non lo conosco nemmeno io, ma dovrei essere un Pico Della Mirandola per ricordare tutte le cose che succedono, tutte le varie cause a che punto stanno, gli attori chi sono, le controparti chi sono ecc.; c'è un ufficio che fa questo, di cui mi fido, e a questo ufficio domani andrò a chiedere spiegazioni per quanto riguarda questa cosa. Ripeto, non ho né la testa da computer e né, purtroppo, sono Pico Della Mirandola; domani chiederò all'ufficio questa cosa e manderò una risposta scritta all'attenzione del Presidente, che la girerà a tutti i Consiglieri.

**PRESIDENTE:** La parola all'Avvocato Flagiello Francesco.

**CONSIGLIERE FLAGIELLO:** Forse il collega amico Cappuccio si confonde un po', volevo sapere se a questa sentenza, dove ci vede soccombenti, io adesso subentro e adesso vengo a conoscenza di qualcosa, tanto è vero che sto leggendo adesso il dispositivo e la sentenza, dove ci vede soccombente questa sentenza, la mia domanda è solo questa e forse anche quella dell'amico Cappuccio era questa, è stato

*Flagiello Francesco*  
*Loop*

proposto appello a questa sentenza? Perché questa è stata notificata in data 16 febbraio. Questa è la risposta che noi desideriamo avere con chiarezza.

**SINDACO:** Io ho risposto con estrema chiarezza, ho detto che in questo momento non ricordo se è stato proposto appello. Domani mattina andrò a controllare se è stato proposto appello e vi dirò se è stato proposto appello o non è stato proposto appello.

**CONSIGLIERE FLAGIELLO:** E' gravissimo!

**SINDACO:** Scusate, ma noi stiamo discutendo di qualcosa che non sappiamo se è vero, possiamo rimandare questa discussione se è gravissimo o no a quando conosciamo il fatto? Alla domanda: "Sindaco, lei sa se è stato proposto appello?", la risposta è: "In questo momento non lo ricordo! Domani mattina andrò a valutare e ve lo dirò." Se la risposta sarà: "No, non è stato proposto appello" saranno legittime tutte le rimostranze, se la risposta è: "Sì, è stato proposto appello" cade ogni rimostranza. Quindi, il mio è in questo momento: "Non ricordo se è stato proposto appello o no".

**CONSIGLIERE FRAGIELLO:** Però lei già doveva essere pronto a dare una risposta secondo me. Lei stasera già doveva essere pronto a dare una risposta se è stato proposto appello o meno, perché se non è stato proposto appello, e l'Avvocato Natale ci può dire qualcosa, chiaramente questa sentenza è esecutiva, per cui è inutile parlare, il Comune di Sant'Antimo deve solo pagare!

**SINDACO:** Mi dispiace che questa eccezione venga fatta da un Avvocato, io non sono un Avvocato e, quindi, la lotta è impari, nel senso che lei mi sovrasta in questo senso. Cerco di ripeterlo in maniera un po' più chiara per me innanzitutto, perché sono io forse a non aver capito, sto dicendo che il riconoscimento di legittimità viene fatto a prescindere già alla prima sentenza, perché la prima sentenza è esecutiva, nel senso che dice che il Comune deve pagare, infatti "*Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege 27 gennaio 2010 ecc. raggiunta dal Giudice monocratico Francesco Graziano*", questo determina già il fatto che dobbiamo andare in Consiglio Comunale e dichiarare la legittimità e, quindi, inserirla nei debiti fuori bilancio. Per quanto riguarda se è stato proposto appello o no, io personalmente a memoria, non vorrei sbagliare, perché ripeto non posso ricordare i nomi di tutti, se questa mattina non ho guardato specificamente questo e non ho chiesto in maniera espressa al dirigente se è stata fatta o no cambia poco la sostanza, nel senso che avrei dato una risposta esauriente agli interroganti, ma non cambia la sostanza del contendere di questa sera, cioè che noi dobbiamo dichiarare il debito fuori bilancio.

*Alcino Fazio Soc*  
*CCP e RL*

perché sono due momenti diversi. Allora, sto dicendo il Sindaco non può ricordare tutto, in questo momento non lo ricordo, saranno i miei neuroni che non funzionano più bene, domani mattina sarà data una risposta, ma sottolineo, e spero sia l'ultima volta, questo non cambia il discorso di questa sera, nel senso che già la sentenza di primo grado è di per sé una sentenza esecutiva.

**CONSIGLIERE FLAGIELLO:** Presidente, vado via, anche perché degli altri punti all'ordine del giorno non ne ero a conoscenza, solo stasera per sommi capi sono venuto a sapere qualcosa, perché o mi astengo o devo votare contro. Vado via, grazie.

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Petito.

**CONSIGLIERE PETITO:** Visto che si è accesa questa discussione su quanto riguarda chi sa, chi non sa, chi è informato e chi non è informato, chiederei, se è possibile, ovviamente come gruppo misto, il rinvio del punto all'ordine del giorno. Quindi, metterei a votazione il rinvio di questo punto e la motivazione è il fatto che il Sindaco non è informato di questa situazione e, ovviamente, anche i Consiglieri, perché vedo tutti quanti un po' spaesati, nessuno sa niente!

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Esempio.

**CONSIGLIERE ESEMPIO:** Presidente, scusi, volevo ascoltare la motivazione del collega Petito per quanto riguarda il rinvio, siccome penso che il Sindaco sia stato molto chiaro, magari si è impegnato a dare una risposta, vedremo se è stato fatto appello, il perché no, poi, valuteremo, sono d'accordo con te nel valutare se c'è stata negligenza, magari non faremo delle grosse punizioni perché gli errori possono commetterli tutti. Non condivido quello che diceva Nello, accusando il Sindaco delle persone che si circonda. Sono d'accordo di valutare se ci sono stati problemi, però stasera il punto all'ordine del giorno è votare questo debito fuori bilancio, che è una sentenza ormai esecutiva, perché non è stato fatto appello, poi, vedremo il perché, avremo una risposta dal Sindaco. È esecutiva, io non capisco la motivazione di rimandare il punto all'ordine del giorno, non sono affatto d'accordo. Presidente, se dobbiamo votarla per forza la valutiamo, però non mi sembra una richiesta corretta, visto che ormai è esecutiva e dobbiamo votarla.

**PRESIDENTE:** La parola al Sindaco.

**SINDACO:** Noi abbiamo dei cittadini presenti, ai quali dobbiamo dire le cose con estrema chiarezza. Se c'è volontà di fare polemica politica lo capisco, però sto dicendo con estrema chiarezza che tutte le sentenze che passano il primo grado

*D. C. P. P. R. L.*  
3

diventano, ope legis, obbligatoriamente di fatto esecutive, perché la legge prevede “ti condanno e, quindi, è esecutiva”, poi, c’è l’appello, eventualmente c’è anche il ricorso in Cassazione, questo non toglie il fatto che la sentenza di primo grado, che è negativa per il Comune, per questa sentenza c’è l’obbligo di legge a fare un riconoscimento di debito. Voglio essere chiaro, c’è stato o non c’è stato appello, e l’appello sono certo che è stato fatto, non cambia il fatto che siamo obbligati a fare una dichiarazione di debito fuori bilancio; se, poi, ci vogliamo aggrappare al “se è stato fatto o non è stato fatto” non cambia niente, il primo grado di per sé è esecutivo, non che noi abbiamo perso la causa, non abbiamo fatto ricorso e, quindi, paghiamo, perché io ho detto con estrema chiarezza che il riconoscimento fuori bilancio non significa pagare il cittadino, significa soltanto riconoscere che c’è stato un primo grado di giudizio, la legge ci impone a ogni primo grado di giudizio di fare il riconoscimento, è come se noi facessimo una sorte di assicurazione. La legge dice: “Tu hai perso il primo grado, inizia a farmi una sorta di assicurazione tu Comune, poi fai il secondo e il terzo grado” se non capiamo questo, se i nostri cittadini non lo capiscono questo diamo dei messaggi sbagliati. Il problema dell’appello, che è stato sicuramente fatto, non cambia niente in quello che stiamo discutendo questa sera, se vogliamo continuare a polemizzare vuol dire che noi vogliamo fare una sterile polemica politica e non vogliamo risolvere i problemi dei nostri concittadini.

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Ferrara.

**CONSIGLIERE FERRARA:** Non avrei voluto intervenire, però, qualcosa mi dice che devo farlo, è chiaro ed evidente che c’è un po’ di confusione e credo che più di un Consigliere non conosca la legge 267/2000 nel punto 194. Sono due cose distinte e separate l’iter di svolgimento del processo, in questo caso civile, e l’assunzione di legittimità, cioè il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, che di solito non è semplicemente solo per sentenze, il debito fuori bilancio, dice la legge, può avvenire anche per altri motivi. Ci stiamo accapigliando sulle sentenze, che in effetti questo cosa dice? “Tu devi capire che nel bilancio devi mettere anche la possibilità di pagare questi soldi, poi, si fa l’appello, si va al Consiglio di Stato, si va alla Corte Europea, è un discorso a seguire”. È un obbligo che ha il Consiglio nel rispetto del bilancio, non nel rispetto della Magistratura e non si può entrare nel merito della sentenza, ci sono gli Avvocati preposti a queste cose. Noi dobbiamo solamente dire, secondo me, è legittimo che a seguito di una sentenza il Comune metta dei soldi per

Digital Judo  
Soc. Coop. e.R.L.  
4

poter eventualmente, in caso di secondo, terzo e quarto giudizio, pagare? È questa la domanda pura e semplice e io ritengo di sì! Grazie.

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Cappuccio.

**CONSIGLIERE CAPPUCCIO:** Antonio grazie per la lezione, ma di questo già ne eravamo a conoscenza. Il discorso qui è un altro, quando si tratta di pagare il Comune è sempre disponibile, si portano le carte in Consiglio Comunale e votiamo i debiti fuori bilancio, la questione è un'altra, è capire se qualcuno, e questo era un cavallo di battaglia del Consigliere Perfetto, se qualcuno ha ommesso, se qualcuno ha sbagliato deve pagare! Questo è il discorso, punto! C'è qualche Avvocato che non ha presentato l'appello? È giusto che venga riferito per quale motivo non ha presentato l'appello; oppure l'Avvocato ha proposto di presentare appello, il Sindaco, l'Assessore o il dirigente al ramo era contrario questa situazione, è giusto che ci venga riferito. Quello che chiediamo noi è che il Sindaco per il prossimo Consiglio Comunale riferisca in merito a questa questione, che è ben distinta per quanto riguarda il debito fuori bilancio. Grazie.

**PRESIDENTE:** Mettiamo a votazione, però chiedo ai Consiglieri che sono dietro di rientrare. Facciamo l'appello perché manca qualcuno.

## **CONSIGLIO COMUNALE**

**DI**

**SANT'ANTIMO**

**SEDUTA DEL 19 Aprile 2010**

**INIZIO ORE: 19,05**

**PRESIDENTE:** Buonasera a tutti. Procediamo all'appello.

**Piemonte Francesco, Sindaco: presente;**

**Ceparano Carlo: assente;**

**Mariniello Immacolata: assente;**

**D'Aponte Vincenzo: presente;**

**Di Lorenzo Francesco: assente;**

**Ferriero Leopoldo: assente;**

**Di Spirito Francesco: assente;**

**Pedata Ferdinando, 1965: presente;**

*Antonio Cappuccio*  
*Abc. Capp. e.R.L.*  
5

**Di Donato Raffaele: presente;**  
**Puca Raffaele: assente;**  
**Treviglio Innocenzo: assente;**  
**Grappa Raffaele: presente;**  
**Esempio Francesco: presente;**  
**Di Spirito Antimo: presente;**  
**Morlando Francesco: presente;**  
**Pedata Michele: presente;**  
**Chiariello Santo: presente;**  
**Angelino Massimiliano: presente;**  
**Verrone Mario: presente;**  
**Giaccio Giovanni: presente;**  
**Castiglione Salvatore: presente;**  
**Di Giuseppe Pasquale: presente;**  
**Cappuccio Nello: presente;**  
**Petito Santo: presente;**  
**Mazzeo Francesco: assente;**  
**Russo Domenico Antonio Antimo: assente;**  
**Di Lorenzo Luigi: assente;**  
**Flagiello Francesco: assente;**  
**Guarino Francesco: assente;**  
**Pedata Ferdinando 1958: assente;**  
**Ferrara Antonio: presente;**

**PRESIDENTE:**

**Entrano i Consiglieri: Puca Raffaele, Di Lorenzo Francesco, Ferriero Leopoldo,  
Verrone Mario,**

**Presenti: n. 21;**

**Assenti: n. 10;**

Riprendiamo i lavori, mettiamo a votazione la proposta del Consigliere Petito Sandro che propone di rinviare il punto 2 al prossimo Consiglio. Alzi la mano chi è favorevole al rinvio; alzi la mano chi non è favorevole al rinvio; alzi la mano chi si astiene al rinvio.

**Favorevoli: n. 2;**

**Contrari: n. 19;**

*Di Donato Raffaele*  
*Cons. P. R. 2.*

**Astenuti:** nessuno.

**Il rinvio è respinto.**

Mettiamo in votazione l'approvazione del punto n. 2. Alzi la mano chi è favorevole; alzi la mano chi è contrario; alzi la mano chi si astiene.

**Favorevoli: n. 19;**

**Contrari: nessuno;**

**Astenuti: n. 2.**

**Il punto è approvato.**

La parola al Consigliere Esempio.

**CONSIGLIERE ESEMPIO:** Chiedo di mettere a votazione l'immediata esecutività dell'atto appena votato.

**PRESIDENTE:** Alzi la mano chi è favorevole; alzi la mano chi è contrario; alzi la mano chi si astiene.

**Favorevoli: n. 19;**

**Contrari: nessuno;**

**Astenuti: n. 2.**

**L'immediata esecutività è approvata.**

*DICHIAMO*  
*SEC. C. P. R. L.*

DELIBERA C.C. N. 20 DEL 26.04.2010

IL PRESIDENTE  
GEOM. D'APONTE VINCENZO



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal.....  
**06 MAG 2010**

Li,.....  
**06 MAG 2010**



IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
(Moltolo Pietro)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....